



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Pagamenti diretti Basi

Berna, novembre 2023

Pagamenti diretti, contributo in-situ, contributi per singole colture e supplemento per i cereali alle aziende gestite tutto l'anno

Sintesi 2024

Numero di riferimento: BLW-212-03.3-1/15



BLW-D-10B33401/24

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Terminologia e tipi di pagamenti diretti.....	3
3	Condizioni generali	4
4	Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate	5
5	Superfici e effettivi di animali	8
6	Contributi per il paesaggio rurale	9
7	Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento	10
8	Contributi per la biodiversità	12
9	Contributo per la qualità del paesaggio	16
10	Contributi per i sistemi di produzione	17
11	Contributi per l'efficienza delle risorse.....	28
12	Contributo di transizione.....	29
13	Contributo in-situ	30
14	Contributi per singole colture e supplemento per i cereali	30

I presente documento fornisce una panoramica dei pagamenti diretti, dei contributi per singole colture, del supplemento per i cereali e del contributo in-situ alle aziende gestite tutto l'anno. L'elenco non è completo. Non si possono avanzare rivendicazioni giuridiche.

Cambiamenti rispetto al 2023 evidenziati.

1 Basi legali

I Pagamenti diretti, il contributo in-situ, i contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono basati sui seguenti basi legali:

- Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) del 29 aprile 1998 ([RS 910.1](#))
- Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 23 ottobre 2013 ([RS 910.13](#))
- Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 ([RS 910.91](#))
- Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA) del 28 ottobre 2015 ([RS 916.181](#))
- Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) del 23 ottobre 2013 ([RS 910.17](#))

2 Terminologia e tipi di pagamenti diretti

Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

Per azienda s'intende un'impresa agricola che:

- si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente
- comprende una o più unità di produzione
- è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende
- ha un proprio risultato d'esercizio e
- è gestita durante tutto l'anno.

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

contributi per il paesaggio rurale (CPR):

- contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio
- contributo di declività
- contributo per le zone in forte pendenza
- contributo di declività per i vigneti
- contributo di alpeggio

contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (CSA):

- contributo di base
- contributo per le difficoltà di produzione
- contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

contributi per la biodiversità (CBD):

- contributo per la qualità
- contributo per l'interconnessione

contributo per la qualità del paesaggio (CQP)

contributi per i sistemi di produzione (CSP):

- contributo per l'agricoltura biologica
- contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari
- contributo per la biodiversità funzionale
- contributi per il miglioramento della fertilità del suolo
- contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura

	<ul style="list-style-type: none"> ○ contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ○ contributi per il benessere degli animali ○ contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche
contributi per l'efficienza delle risorse (CER):	<ul style="list-style-type: none"> ○ contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa ○ contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
contributo di transizione (CT)	

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

3 Condizioni generali

3.1 Gestori aventi diritto ai contributi

Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi se:

- è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera
- prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni
- adempie le esigenze relative alla formazione.

Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni con sede in Svizzera.

Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.

3.2 Esigenze relative alla formazione

Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:

- formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità
- contadina con attestato professionale
- formazione superiore nelle professioni di cui sopra.

3.3 Volume di lavoro minimo

I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM¹.

3.4 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda

I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.

¹ L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro.

3.5 Effettivo massimo di animali

I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sugli effettivi massimi.

3.6 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone

Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un'azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

4 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) sono adempiute in tutta l'azienda.

4.1 Detenzione degli animali da reddito secondo la legislazione sulla protezione degli animali

Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.

4.2 Bilancio di concimazione equilibrato

I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1 OPD.

La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.

Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico.

Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo.

4.3 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità

La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.

4.4 Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.

4.5 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale

Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.

Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:

- esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore o
- esiste una decisione passata in giudicato o
- sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.

4.6 Avvicendamento disciplinato delle colture

Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.

Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva. Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali non si applica questa esigenza.

4.7 Adeguata protezione del suolo

La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5 OPD.

Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.

4.8 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi.

Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF).

I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.1 OPD.

Sono escluse dal divieto le indicazioni per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni.

Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sulle disposizioni generali d'utilizzo sull'allegato 1 numeri 6.1a OPD e sulle prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura sull'allegato 1 numeri 6.2 OPD. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili. Il serbatoio d'acqua e la sistema automatico di pulizia interna sono obbligatori (allegato 1 numeri 6.1a.2 OPD). Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento (allegato 1 numeri 6.1a.4 OPD).

I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali:

- l'applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee che non possono essere utilizzati se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio
- provvedimenti fitosanitari esclusi secondo le prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura.

4.9 Fasce tampone

Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone (fasce di superficie inerbita o da strame). Per le superfici per la promozione della biodiversità computabili e che non danno diritto ai contributi (fossati umidi, stagni, pozze, superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi e muri a secco) devono essere rispettate anche le fasce tampone.

Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.

Devono essere predisposte:

Fasce tampone	Larghezza
lungo corsi d'acqua superficiali incl. fossati umidi, stagni, pozze	almeno 6m
ai margini delle foreste e superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi	almeno 3m
lungo i sentieri e muri a secco	almeno 0.5 m
lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi	almeno 3 m e al massimo 6 m
lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi	di cui agli articoli 18a e 18b LPN

4.10 PER fornita congiuntamente da più aziende

Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.

4.11 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio

In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell'autorità esecutiva competente.

5 Superfici e effettivi di animali

5.1 Superfici

La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile.

Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda.

La superficie agricola utile comprende:	<ul style="list-style-type: none">○ la superficie coltiva○ la superficie permanentemente inerbita○ i terreni da strame○ la superficie con colture perenni○ la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura)○ la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste.
---	--

Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).

5.2 Effettivi di animali

Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina, **ovina e caprina**, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

6 Contributi per il paesaggio rurale

Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale.

6.1 Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio ammonta a:

	CHF per ha
nella zona collinare	100
nella zona di montagna I	230
nella zona di montagna II	320
nella zona di montagna III	380
nella zona di montagna IV	390

Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.

Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.

6.2 Contributo di declività

Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:

	CHF per ha
per zone declive con declività del 18–35 per cento	410
per zone declive con declività superiore al 35–50 per cento	700
per zone declive con declività superiore al 50 per cento	1000

Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.

Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

6.3 Contributo per le zone in forte pendenza

Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi di declività con declività superiore al 35 per cento.

È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell'azienda ammonta almeno al 30 per cento.

Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l'ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l'ettaro per una quota del 100 per cento.

Il contributo per le zone in forte pendenza in CHF in ettari può essere calcolato con la seguente formula:

$$\text{contributo per le zone in forte pendenza} = (\text{quota di forte pendenza} - 30) * \frac{(1000 - 100)}{(100 - 30)} + 100$$

6.4 Contributo di declività per i vigneti

Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:

	CHF per ha
per vigneti in zone declive con declività del 30–50 per cento	1500
per vigneti in zone declive con declività superiore al 50 per cento	3000
per vigneti in zone terrazzate con declività superiore al 30 per cento	5000

I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 3 OPD.

Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.

I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

6.5 Contributo di alpeggio

Il contributo di alpeggio è versato per CN² per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.

7 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

7.1 Contributo di base

Il contributo di base ammonta a **600 700** franchi per ettaro e anno.

Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità, il contributo di base ammonta a **300 350** franchi per ettaro e anno.

Graduazione:

Superficie	Riduzione dell'aliquota del contributo in per cento
fino a 60 ha	0
oltre 60–80 ha	20
oltre 80–100 ha	40
oltre 100–120 ha	60

² Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

oltre 120–140 ha	80
oltre 140 ha	100

Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione sono moltiplicati per il numero di aziende associate.

Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:

	UBGFG ³
nella zona di pianura	1.0
nella zona collinare	0.8
nella zona di montagna I	0.7
nella zona di montagna II	0.6
nella zona di montagna III	0.5
nella zona di montagna IV	0.4

La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali.

7.2 Contributo per le difficoltà di produzione

Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:

	CHF per ha
nella zona collinare	390 290
nella zona di montagna I	510 410
nella zona di montagna II	550 450
nella zona di montagna III	570 470
nella zona di montagna IV	590 490

Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

³ unità di bestiame grosso foraggio grezzo

7.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

7.4 Superfici all'estero

Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.

Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.

8 Contributi per la biodiversità

Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità.

I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità (SPB) di proprietà o in affitto:

- prati sfruttati in modo estensivo
- prati sfruttati in modo poco intensivo
- pascoli sfruttati in modo estensivo
- pascoli boschivi
- terreni da strame
- siepi, boschetti campestri e rivieraschi
- prati rivieraschi
- maggesi fioriti
- maggesi da rotazione
- fasce di colture estensive in campicoltura
- striscia su superficie coltiva
- vigneti con biodiversità naturale
- superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione
- cereali in file distanziate

I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:

- alberi da frutto ad alto fusto nei campi
- alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati.

Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN65 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l'adeguato indennizzo di tali oneri.

8.1 Contributo per la qualità per la biodiversità

Per le superfici per la promozione della biodiversità nonché per gli alberi sono versati contributi del livello qualitativo I. Se sono adempite esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici nonché per gli alberi sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.

Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	QI	QII
<i>Prati sfruttati in modo estensivo</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
Zona di pianura	780 1080	1920
Zona collinare	560 860	1840
Zone di montagna I e II	300 500	1700
Zone di montagna III e IV	300 450	1100
<i>Terreni da strame</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
Zona di pianura	1440	2060
Zona collinare	1220	1980
Zone di montagna I e II	860	1840
Zone di montagna III e IV	680	1770
<i>Prati sfruttati in modo poco intensivo</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
Zona di pianura zona di montagna II	300 450	1540 1200
Zona collinare	300	1470
Zone di montagna I e II	300	1360
Zone di montagna III e IV	300 450	1000
<i>Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	300 450	700
<i>Siepi, boschetti campestri e rivieraschi</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	2160	2840
<i>Maggese fiorito</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
Zona di pianura e collinare	3800	-
<i>Maggese da rotazione</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
Zona di pianura e collinare	3300	-
<i>Fasce di colture estensive in campicoltura</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	2300	-
<i>Striscia su superficie coltiva</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
Zona di pianura, collinare e di montagna I e II	3300	-
<i>Vigneti con biodiversità naturale</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	-	1100
<i>Prati rivieraschi</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	300 450	-
<i>Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	-	-
<i>Cereali in file distanziate</i>	CHF per ha e anno	CHF per ha e anno
	300	-
<i>Alberi da frutto ad alto fusto nei campi</i>	CHF per albero e anno	CHF per albero e anno
	13.50	31.50
<i>Noci</i>	CHF per albero e anno	CHF per albero e anno
	13.50	16.50
<i>Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati</i>	CHF per albero e anno	CHF per albero e anno
	-	-

Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità e gli alberi per la seguente durata:

Superfici per la promozione della biodiversità	Periodo obbligatorio
maggesi da rotazione	per almeno un anno
maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva	per almeno due anni
cereali in file distanziate	dalla semina al raccolto
tutte le altre superfici	per almeno otto anni
Alberi	Periodo obbligatorio
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati	per almeno un anno
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II	per almeno otto anni

8.1.1 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I

Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I.

Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva e vigneti con biodiversità naturale è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4 OPD. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.

Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.

Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

- trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari
- trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti
- trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale
- trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi
- trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate

La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.

Prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo	primo sfalcio
nella regione di pianura	più presto il 15 giugno
nelle zone di montagna I e II	più presto il 1° luglio
nelle zone di montagna III e IV	più presto il 15 luglio
Terreni da strame	primo sfalcio
tutte le zone	non prima del 1° settembre

Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.

Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.

Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità, dopo aver sentito l'UFAM. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.

Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono queste disposizioni.

8.1.2 Disposizioni particolari per le miscele di sementi

Per la semina di maggesi fioriti, maggesi da rotazione e striscia su superficie coltiva possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all'allegato 4a lettera B.

Per la semina di prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, terreni da strame e prati rivieraschi, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.

8.1.3 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II

Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici nonché gli alberi presentano qualità floristica botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempite le esigenze del livello qualitativo I.

La qualità floristica botanica è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, si può presumere che siano presenti qualità floristica botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.

Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.

Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per i vigneti con biodiversità naturale, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.

8.2 Contributo per l'interconnessione

La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità nonché di alberi.

Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.

Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione. La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone. La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:

Superfici per la promozione della biodiversità e alberi	CHF per ha o alberi
pascoli estensivi, e pascoli boschivi e cereali in file distanziate	500
prati sfruttati in modo estensivo, terreni da strame, prati sfruttati in modo poco intensivo, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, maggese fiorito, maggese da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura, striscia su superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale, prati rivieraschi e superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione	1000
alberi da frutto ad alto fusto nei campi, noci, alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati	5

Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:

- adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I
- soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione
- sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.

Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.

Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.

9 Contributo per la qualità del paesaggio

La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale propria o affittata.

Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura. La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone. Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi:

	CHF per ha
superficie agricola utile di aziende con convenzioni	360

Per i progetti per la qualità del paesaggio, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile.

I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:

- gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati
- le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali
- i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.

Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.

L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.

10 Contributi per i sistemi di produzione

Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di produzione.

Quale contributo per forme di produzione aziendali globali viene versato il contributo per l'agricoltura biologica.

Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ i contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari: | <ul style="list-style-type: none">○ contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura○ contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche○ contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni○ contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica○ contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali |
| <ul style="list-style-type: none">○ il contributo per la biodiversità funzionale | <ul style="list-style-type: none">○ contributo per strisce per organismi utili |
| <ul style="list-style-type: none">○ i contributi per il miglioramento della fertilità del suolo | <ul style="list-style-type: none">○ contributo per una copertura adeguata del suolo○ contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva |
| <ul style="list-style-type: none">○ il contributo per misure per il clima | <ul style="list-style-type: none">○ contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura |
| <ul style="list-style-type: none">○ il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI) | |

Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:

- contributi per il benessere degli animali
- contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA)
- contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA)
- contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo)
- contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

10.1 Contributo per l'agricoltura biologica

Per ettaro e anno il contributo per l'agricoltura biologica ammonta a:

Coltura	CHF per ha
per le colture speciali	1600
per la rimanente superficie coltiva aperta	1200
per la rimanente superficie che dà diritto a contributi	200

Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

10.2 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

10.2.1 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:

Colture principali sulla superficie coltiva aperta	CHF per ha
colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero	800
frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.	400

La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF ad azione:

- fitoregolatrice
- fungicida
- stimolante delle difese naturali
- insetticida.

In deroga sono consentiti:

- l'impiego di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»
- la concia delle sementi
- nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete
- nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi
- nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina

L'esigenza va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.

10.2.2 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a per ettaro e anno:

Orticoltura e coltivazione di bacche	CHF per ha
coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e bacche annuali	1000
ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione	-

La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari ad azione insetticida e acaricida.

L'esigenza va adempiuta per un anno per ogni superficie.

10.2.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a per ettaro e anno:

Colture perenni	CHF per ha
in frutticoltura per i frutteti, in viticoltura e nella coltivazione di bacche	1100

La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

Colture perenni	kg per ha
in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli	1.5
nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli	3

Le esigenze devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.

10.2.4 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica ammonta a per ettaro e anno:

Colture perenni	CHF per ha
in frutticoltura per i frutteti, in viticoltura, nella coltivazione di bacche e nella permacoltura	1600

Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo per l'agricoltura biologica.

Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

L'esigenza deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l'azienda non sia riconvertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.

10.2.5 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:

Campicoltura e colture speciali	CHF per ha
per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione	600
per le colture speciali, esclusi tabacco e radici di cicoria	1000
per le colture principali della rimanente superficie coltiva aperta	250

Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:

per le colture speciali (esclusi il tabacco e le radici di cicoria)

- per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi
- per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.

per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione e colture principali della rimanente superficie coltiva aperta:

- per coltura principale sull'insieme dell'azienda, e
- dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi

L'impiego di erbicidi è consentito:

per le colture perenni:

- nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco

per colza, ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, colture speciali (escluse colture perenni, esclusi il tabacco e le radici di cicoria) e colture principali della rimanente superficie coltiva aperta (escluse barbabietole da zucchero e patate):

- nel trattamento pianta per pianta, e
- nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie

per le barbabietole da zucchero:

- nel trattamento pianta per pianta, e
- nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4a foglia

per le patate:

- nel trattamento pianta per pianta,
- nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
- per l'eliminazione di steli e foglie.

10.3 Contributo per la biodiversità funzionale

Il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno nella zona di pianura e collinare ammonta a:

Strisce per organismi utili	CHF per ha
sulla superficie coltiva aperta	3300
nelle colture perenni (vigneti, frutteti, colture di bacche e permacoltura, ad eccezione delle vigneti con biodiversità naturale e SPB specifiche di una regione)	4000

Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.

Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.

Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all'allegato 4a lettera B.

~~Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.~~

Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:

Strisce per organismi utili	
sulla superficie coltiva aperta:	o su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri
nelle colture perenni:	o tra le file.

Devono essere seminate con la frequenza seguente:

Strisce per organismi utili	
sulla superficie coltiva aperta:	o strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo
	o strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque quattro anni ex novo
nelle colture perenni:	o ogni cinque quattro anni ex novo.

Le strisce per organismi utili devono coprire:

Strisce per organismi utili	
sulla superficie coltiva aperta:	o l'intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio
nelle colture perenni:	o almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi.

Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:

Strisce per organismi utili

- sulla superficie coltiva aperta:
- con erbicidi omologati secondo l'Ordinanza sui prodotti fitosanitari per l'applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta
- nelle colture perenni:
- con tutti gli erbicidi omologati secondo l'Ordinanza sui prodotti fitosanitari nella frutticoltura e nella viticoltura.

Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre per il trattamento della coltura permanente possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.

È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.

Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:

Strisce per organismi utili

- strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta:
- dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo
- nelle colture perenni:
- alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.

Le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere falciate e pacciamate.

Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

10.4 Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

10.4.1 Contributo per una copertura adeguata del suolo

Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

Colture principali sulla superficie coltiva aperta e vigneti	CHF per ha
per le colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali	250
• per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali sulla superficie coltiva aperta	1000
• per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta	200
per gli ortaggi in pieno campo annuali (fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione), le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali sulla superficie coltiva aperta e per i vigneti	600 4000

Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali:

- se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare

per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta, se sull'80 per cento delle superfici sulle quali la coltura principale è raccolta prima del 1° ottobre:

- entro sette settimane dal suo raccolto si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
- se entro sette settimane dal loro raccolto sull'insieme dell'azienda si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, laddove le sottosemine contano come colture e le superfici con colture principali raccolte dopo il 30 settembre sono escluse, e
- fino al 15 febbraio dell'anno successivo su queste superfici non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che fanno eccezione le superfici su cui è impiantata un'altra coltura autunnale
- se fino al 15 febbraio dell'anno successivo non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo nelle superfici coperte con colture, colture intercalari e sovescio invernale, laddove le superfici notificate come semina a bande fresate o semina a bande (strip till) sono escluse.

Il contributo per i vigneti è versato se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito.

Il contributo per i vigneti è versato se:

- sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito
- le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell'azienda.

La quantità di vinacce deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.

10.4.2 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a per ettaro e anno:

Lavorazione rispettosa del suolo	CHF per ha
semina diretta, semina a bande fresate, semina a bande (strip till) o semina a lettiera	250

Il contributo è versato se:

- sono adempiute le seguenti esigenze:
 - nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo
 - nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo
 - nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura
- la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta (senza maggese fioriti, maggese da rotazione e fasce di colture estensive in campicoltura) dell'azienda
- dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all'aratura e
- nell'impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:

- non si supera la profondità di lavorazione di 10 centimetri
- a partire dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, si rinuncia all'impiego di erbicidi.

10.5 Contributo per misure per il clima

Il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura ammonta a 100 franchi per ettaro di campicoltura e anno.

È versato se:

- da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture
- l'azienda è dispensata dal bilancio delle sostanze nutritive ai sensi dell'allegato 1 numero 2.1.9; o
- dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore di azoto in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera il 90 per cento dei valori limite di cui all'allegato 1 numero 2.1.9a.

È versato se sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»111 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

10.6 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.

Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato:

Regione	per cento della SS
nella regione di pianura	75
nella regione di montagna	85

Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.

Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.

10.7 Contributi per il benessere degli animali

I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze corrispondenti.

Non è versato alcun contributo URA per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo.

I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali	SSRA	URA	Pascolo
<i>Categorie di animali della specie bovina e bufali</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
vacche da latte	75 90	190	350
altre vacche	75 90	190	350
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	75 90	190	350
animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75 90	190	350
animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	-	370	530
animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	75 90	190	350

animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	75 90	190	350
animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75 90	190	350
animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	-	370	530
<i>Categorie di animali della specie equina:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	75 90	190	-
stalloni, di età superiore a 900 giorni	-	190	-
animali, di età inferiore a 900 giorni	-	190	-
<i>Categorie di animali della specie caprina:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni un-anno	75 90	190	-
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni un-anno	-	190	-
<i>Categorie di animali della specie ovina:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni un-anno	-	190	-
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni un-anno	-	190	-
<i>Categorie di animali della specie suina:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	-	165	-
scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	130 455	370	-
scrofe da allevamento in lattazione	130 455	165	-
suinetti svezzati	130 455	165	-
rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso	130 455	165	-
<i>Conigli:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	235 280	-	-
animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	235 280	-	-
<i>Pollame da reddito:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
galline produttrici di uova da cova e galli	235 280	290	-
galline produttrici di uova di consumo	235 280	290	-
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	235 280	290	-
polli da ingrasso	235 280	290	-
tacchini	235 280	290	-
<i>Animali selvatici:</i>	CHF per UBG	CHF per UBG	CHF per UBG
cervi	-	80	-
bisonti	-	80	-

10.7.1 Contributo SSRA

Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:

- nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi
- nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale e
- che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.

Per i polli da ingrasso il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

10.7.2 Contributo URA

Per uscita regolare all'aperto (URA) s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 OPD.

Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B OPD, gli animali delle categorie di animali della specie equina, della specie caprina, della specie ovina e animali selvatici devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

Per i polli da ingrasso il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

10.7.3 Contributo per il pascolo

Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali della specie bovina e bufali.

Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C OPD.

Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli (70 per cento). Inoltre, devono uscire più frequentemente durante il semestre invernale (almeno 22 giorni al mese).

Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di animali della specie bovina e bufali per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'allegato 6 lettera B OPD.

10.8 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche ammonta a:

Durata d'utilizzo prolungata	CHF per UBG
per le vacche da latte	tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre
per le altre vacche	tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre

L'importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell'azienda macellati negli ultimi tre anni civili.

11 Contributi per l'efficienza delle risorse

Per promuovere l'impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l'efficienza nell'impiego dei mezzi di produzione sono versati contributi per l'efficienza delle risorse.

I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo.

I contributi sono accordati se:

- è dimostrata l'efficacia del provvedimento
- il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione
- il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le aziende agricole.

11.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante. I contributi ammontano al:

Tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia	Contributo per apparecchio
per barra irrorante	75 per cento del prezzo d'acquisto, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante
Impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni	Contributo per apparecchio
per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale	25 per cento del prezzo d'acquisto, tuttavia al massimo a 6000 franchi
per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo	25 per cento del prezzo d'acquisto, tuttavia al massimo a 10 000 franchi

Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.

Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.

I contributi sono versati fino **alla fine del** 2024.

11.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto ammonta a per UBG e anno:

Foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto	CHF per UBG
suini	35

I contributi sono versati fino **alla fine del** 2026.

La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda.

11.3 Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.

12 Contributo di transizione

Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.

Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013. Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda per il coefficiente. Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il **2023** ammonta a **0,0518**.

12.1 Valore di base

Il valore di base è stato stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema al 2024 e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contributo d'estivazione secondo la ordinanza sui pagamenti diretti.

12.2 Coefficiente

Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque. L'UFAG stabilisce il coefficiente annualmente a fine ottobre.

13 Contributo in-situ

La Confederazione può promuovere la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, mediante contributi.

Conservazione in situ: conservazione di ecosistemi e habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

Per le superfici di conservazione in situ possono essere versati contributi se su di esse sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione:

- è conservata la diversità genetica naturale della vegetazione autoctona
- la composizione botanica della vegetazione autoctona non subisce alcuna modifica sostanziale.

L'UFAG informa in merito alla possibilità di ricevere contributi per le superfici di conservazione *in situ*. Sceglie quali superfici danno diritto ai contributi tra quelle che sono oggetto di una domanda di contributi.

La scelta delle superfici che danno diritto ai contributi avviene in base ai seguenti criteri:

- composizione botanica della vegetazione autoctona
- tipo di gestione della superficie
- distribuzione geografica di tutte le superfici che sono oggetto di una domanda di contributi
- obiettivo nazionale di superficie (2'750 ha)

Hanno diritto ai contributi i gestori:

- che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2 e agli articoli 4–7 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD) nonché le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui agli articoli 11–25 OPD
- che acconsentono all'ammissione della superficie nella banca genetica nazionale (RFGAA) e
- che, nel quadro dell'articolo 5, concedono l'accesso alla banca genetica nazionale (RFGAA)

Il contributo ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

14 Contributi per singole colture e supplemento per i cereali

Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:

- è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera e
- prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni.

In deroga, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell'azienda.

I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:

- il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 OPD
- nell'azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l'articolo 3 capoverso 2 OTerm e
- almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda è svolto con manodopera propria dell'azienda.

È versato anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 OTerm.

14.1 Contributi per singole colture

La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

- mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione
- garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

	CHF per ha
colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo	700
sementi di patate e mais	700
sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1000
soia	1000
fagioli (<i>Phaseolus</i>), piselli (<i>Pisum</i>), lupini (<i>Lupinus</i>), vecce (<i>Vicia</i>), ceci (<i>Cicer</i>) e lenticchie (<i>Lens</i>), nonché miscele	1000
barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100
contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	200

Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche il contributo per l'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 66 OPD o il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura ai sensi dell'articolo 68 OPD.

14.2 Supplemento per i cereali

La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali.

Nel 2023, il supplemento per i cereali per ettaro e anno ammonta a:

Coltura	CHF per ha
colture frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di queste specie di cereali.	129 424

Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.